



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 53/23 DEL 29.12.2014

. . . . .

**OGGETTO:** Utilizzo del fondo del bilancio regionale per il rifinanziamento degli interventi interessati dalle procedure di definanziamento di cui all'art. 2 della L. 24 ottobre 2014, n. 19.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio riferisce che la legge regionale 24.10.2014, n. 19, all'articolo 2 ha previsto il definanziamento, ope legis, delle autorizzazioni di spesa assunte in favore degli Enti per opere delegate o affidate in convenzione, come disposto dalla legge regionale n. 5/2007, sussistenti nel conto dei residui di provenienza dell'esercizio 2011, per le quali alla data del 30.10.2014 non sia stata assunta da parte dell'Ente beneficiario l'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) nei confronti dell'esecutore dei lavori o pubblicato il relativo bando di gara.

La richiamata disposizione prevede, altresì, che tale definanziamento riguardi anche le autorizzazioni di spesa provenienti dagli esercizi 2012 e 2013 per le quali le relative OGV non siano assunte entro il 31.12.2015 ed entro il 31.12.2016 in ragione, rispettivamente, dell'assenza, o meno, dell'obbligo di acquisizione di pareri, o nulla osta obbligatori.

L'Assessore riferisce inoltre della possibilità per le opere interessate dalle procedure di definanziamento, ma caratterizzate da un profilo procedurale tale da consentire la pubblicazione del bando in breve tempo (entro 30 giorni dalla data dell'autorizzazione regionale) e l'assunzione della relativa obbligazione giuridicamente vincolante entro e non oltre i successivi 8 mesi dalla data di pubblicazione del bando, di accedere al rifinanziamento dell'intervento.

Per consentire ai competenti Assessorati il rifinanziamento degli interventi oggetto di definanziamento, così come disposto dalla norma, si propone la seguente procedura:

1. L'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio provvede a rendere pubblica la costituzione dello specifico fondo di cui all'articolo 2 della citata legge regionale n. 19 del 2014, destinato al rifinanziamento degli interventi di cui al comma 3 della stessa norma di legge, pubblicando altresì il facsimile della modulistica per la presentazione, da parte degli enti, dell'istanza di rifinanziamento;
2. gli enti interessati presentano agli Assessorati regionali titolari della procedura di rifinanziamento, dalla data indicata nell'avviso e sino alla data stabilita dalla legge (30 marzo



- 2015), istanza di rifinanziamento, esclusivamente via PEC, pena esclusione, utilizzando la modulistica pubblicata, attestando di essere nelle condizioni richieste dalle norme in argomento, come sopra richiamate e assumendo i conseguenti impegni giuridici ivi previsti;
3. gli Assessorati regionali, titolari dei procedimenti di rifinanziamento degli interventi, acquisita l'istanza e verificata la regolarità, procedono, in ordine cronologico di presentazione, ad emettere, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, i provvedimenti di delega/convenzione assumendo gli impegni contabili ed i relativi pagamenti secondo le procedure previste dalla L.R. n. 5/2007;
  4. gli stessi Assessorati provvedono, nel caso del mancato rispetto da parte degli enti rifinanziati delle condizioni stabilite alle lettere b) e c) dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 19 del 2014, alla revoca del finanziamento dell'intervento in via definitiva.

Circa la costituzione del fondo di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 2, l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricevuta comunicazione da parte degli Assessorati regionali dei provvedimenti di definanziamento e, conseguentemente, dell'importo complessivo degli stessi, ripartisce la dotazione del medesimo (di " 30.000.000) tra gli Assessorati regionali in proporzione alle somme definanziate dagli stessi; provvede conseguentemente alle variazioni di bilancio e, successivamente, alla pubblicazione dell'avviso di cui al sopra indicato punto 1.

Circa la modulistica per la presentazione dell'istanza di rifinanziamento da parte degli enti, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio comunica che è stato predisposto, per omogeneità e completezza di informazione, un apposito facsimile, allegato alla presente deliberazione, nel quale vengono indicati i dati essenziali per consentire una celere procedura da parte degli Assessorati competenti.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone all'approvazione della Giunta regionale i criteri e le modalità sopra elencate inerenti l'utilizzo del fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2014.

Infine l'Assessore rappresenta che, qualora le richieste di rifinanziamento degli interventi ammontino ad un importo superiore a quello stabilito dalla legge quale dotazione del fondo di rifinanziamento lo stesso, mediante apposito provvedimento normativo da adottarsi in tempo utile entro l'esercizio 2015 verrà adeguato alle esigenze rappresentate dagli enti.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere di legittimità del



Direttore generale dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio

### DELIBERA

di approvare che:

1. L'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio provvede a rendere pubblica la costituzione dello specifico fondo di cui all'articolo 2 della citata legge regionale n. 19 del 2014, destinato al rifinanziamento degli interventi di cui al comma 3 della stessa norma di legge, pubblicando altresì il facsimile della modulistica, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, per la presentazione, da parte degli enti, dell'istanza di rifinanziamento;
2. gli enti interessati presentano agli Assessorati regionali titolari della procedura di rifinanziamento, dalla data indicata nell'avviso e sino alla data stabilita dalla legge (30 marzo 2015), istanza di rifinanziamento, esclusivamente via PEC, pena esclusione, utilizzando la modulistica pubblicata, attestando di essere nelle condizioni richieste dalle norme in argomento, come sopra richiamate e assumendo i conseguenti impegni giuridici ivi previsti;
3. gli Assessorati regionali, titolari dei procedimenti di rifinanziamento degli interventi, acquisita l'istanza e verificatane la regolarità, procedono, in ordine cronologico di presentazione, ad emettere entro 30 giorni dal ricevimento della medesima i provvedimenti di delega/convenzione, assumendo gli impegni contabili ed i relativi pagamenti secondo le procedure previste dalla L.R. n. 5/2007;
4. gli stessi Assessorati provvedono, nel caso del mancato rispetto da parte degli enti rifinanziati delle condizioni stabilite alle lettere b) e c) dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 19 del 2014, alla revoca del finanziamento dell'intervento in via definitiva;
5. L'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricevuta comunicazione, da parte degli Assessorati regionali, dei provvedimenti di definanziamento e, conseguentemente, dell'importo complessivo degli stessi, ripartisce la dotazione del medesimo (di " 30.000.000) tra gli Assessorati regionali in proporzione alle somme definanziate di pertinenza; provvede conseguentemente alle variazioni di bilancio e, successivamente, alla pubblicazione dell'avviso di cui al sopra indicato punto 1.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru